



**COMUNE
DIMARO FOLGARIDA**
Provincia di Trento

***Verbale di deliberazione n. 42
del Consiglio Comunale***

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Modifica al regolamento edilizio comunale.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presente Ass. giust. Ass. ingiust.

	X		
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian	X		
Leiva Costanzi Maurizio	X		
Fantelli Alessandro	X		
Mochen Stefano	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Nardelli Catia	X		
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Il Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Alessandra Ghirardini e Bisoffi Gabriele .

OGGETTO: Modifica al regolamento edilizio comunale.

Relazione del Sindaco.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 16 gennaio 2009, è stato approvato il regolamento edilizio comunale del Comune di Dimaro;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd 20 luglio 2010, è stato approvata la modifica del regolamento edilizio comunale del Comune di Dimaro;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd 9.8.2016, è stato approvata la modifica del regolamento edilizio comunale;

A seguito di istanza dei cittadini si ritiene provvedere a modificare l'art. 62 comma 5 :

5 Il Sindaco sentita la C.E.C. può vietare l'uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza) o in dipendenza di normative particolari (impianti di stoccaggio combustibili, ecc...) o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

introducendo maggiore flessibilità nel caso di istanze particolari ed oggettivamente motivate e pertanto si chiede la seguente modificazione:

5 Il Comune, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni. Può, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia, autorizzare altezze maggiori, o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche diverse, a seguito di motivata richiesta, o in dipendenza di normative particolari (impianti di stoccaggio combustibili, ecc...).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Convenuto di approvare la modifica così come proposta;

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Vista la LP 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio art. 74 - 75;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed in particolare l'art. 50

Con voti favorevoli unanimi espressi dai 13 Consiglieri presenti e votanti;

de libera

1. di modificare il comma 5 dell'art. 62 del regolamento edilizio comunale e fare proprio il seguente testo opportunamente modificato:

5 Il Comune, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni. Può, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia, autorizzare altezze maggiori, o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche diverse, a seguito di motivata richiesta, o in dipendenza di normative particolari (impianti di stoccaggio combustibili, ecc...).

2. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034.

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario comunale
dott. Bevilacqua Rino

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Lazzaroni Andrea

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30.09.2019** al giorno **10.10.2019**

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione sarà esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

.

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua